

PROCEDURA INTERNAL DEALING

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a precisare gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico legati al compimento da parte delle Persone Rilevanti (come di seguito definite) di operazioni aventi a oggetto azioni di FINCANTIERI S.p.A. (“**Fincantieri**” o la “**Società**”) o altri strumenti finanziari a esse collegati.

La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società sin dal 5 maggio 2014 ed è stata aggiornata, da ultimo, in data 12 maggio 2025, in conformità alle disposizioni normative vigenti, nazionali e dell’Unione Europea, in materia di prevenzione degli abusi di mercato (o “**market abuse**”).

La Procedura, unitamente alla Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie e per la gestione dei relativi registri (entrambe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, www.fincantieri.com, nella sezione “Governance ed Etica”), rappresenta il sistema normativo di riferimento che regola i comportamenti e i processi di Fincantieri, in qualità di emittente strumenti finanziari quotati, in materia di market abuse.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella Procedura sono inderogabili e vincolanti per tutti i Soggetti Rilevanti e le loro Persone Strettamente Legate (come di seguito definiti).

I Soggetti Rilevanti possono far parte di Fincantieri e/o di società dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF.

3. DEFINIZIONI

- “**Amministratore Delegato**”: indica l’amministratore delegato della Società.
- “**Consigliere**”: indica i membri del Consiglio di Amministrazione.
- “**Consiglio di Amministrazione**”: indica il consiglio di amministrazione della Società.
- “**Direttore Generale**”: indica il direttore generale della Società, ove nominato e diverso dall’Amministratore Delegato.
- “**Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili**”: indica il dirigente nominato ai sensi dell’art. 154-bis del TUF.

- **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e sono individuati nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- **“Fincantieri”** o la **“Società”**: indica FINCANTIERI S.p.A.
- **“Informazione Privilegiata”**: indica l’informazione come definita nella Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie e per la gestione dei relativi registri.
- **“Operazioni”**: indica le operazioni soggette agli obblighi di comunicazione individuate nel paragrafo 5 e nell’Allegato A della Procedura.
- **“Soggetti Rilevanti”**: indica le persone che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo di Fincantieri e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di Fincantieri.

In particolare, i Soggetti Rilevanti comprendono:

- a) i Consiglieri e i Sindaci effettivi;
- b) il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale;
- c) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- d) il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

L’Amministratore Delegato può individuare nominativamente ulteriori Soggetti Rilevanti.

- **“Persone Rilevanti”**: indica cumulativamente i Soggetti Rilevanti e le loro Persone Strettamente Legate.
- **“Persone Strettamente Legate”**: indica:
 - a) il coniuge non separato legalmente e il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno alla data dell’operazione, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - b) una persona giuridica, trust o società di persone le cui responsabilità di direzione e/o funzione di gestione siano rivestite da un Soggetto Rilevante, o una delle persone di cui alla lettera a) che precede, da solo o congiuntamente tra loro;
 - c) le persone giuridiche ove controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla lettera a) che precede;
 - d) i trust, ove costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a) che precede;

- e) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a) che precede.
- **“Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”**: si intende la relazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971.
- **“MAR”**: si intende il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato.
- **“Sindaco effettivo”**: indica il membro effettivo del collegio sindacale della Società.
- **“TUF”**: indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato.
- **“Vice Direttore Generale”**: indica il vice direttore generale della Società, ove nominato.

4. ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DELLE PERSONE RILEVANTI

La Funzione Corporate Affairs invia ai Soggetti Rilevanti la Procedura al fine di metterli a conoscenza degli obblighi loro spettanti.

A loro volta i Soggetti Rilevanti (i) comunicano per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate gli obblighi di comunicazione delle Operazioni, (ii) restituiscono alla Funzione Corporate Affairs copia della Procedura sottoscritta per presa conoscenza, (iii) indicano alla Funzione Corporate Affairs l’identità delle proprie Persone Strettamente Legate e (iv), ove intendano avvalersi della Società per le comunicazioni delle Operazioni di cui al paragrafo 6, inviano alla Funzione Corporate Affairs apposito mandato secondo il modello di cui all’Allegato C.

La Funzione Corporate Affairs, sulla base delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, redige e aggiorna un elenco di tutte le Persone Rilevanti.

5. OPERAZIONI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura si applicano alle operazioni compiute, direttamente o per interposta persona e/o tramite fiduciari o società controllate, dalle Persone Rilevanti di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio, su azioni e titoli di debito emessi da Fincantieri o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, nonché alle altre operazioni riportate nell’Allegato A alla Procedura.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, ovvero il diverso importo previsto dalla normativa applicabile, calcolati sommando, senza compensazione, il valore di tutte

le Operazioni effettuate da/per conto di ciascuna Persona Rilevante. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Al superamento della soglia annuale di Euro 20.000, ciascuna operazione successiva, a prescindere dall'importo relativo, deve formare oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della Procedura.

6. MODALITÀ E TEMPI DELLA COMUNICAZIONE

Nel caso in cui i Soggetti Rilevanti abbiano conferito alla Società il mandato per la gestione delle comunicazioni di cui al paragrafo 4, essi devono informare la Funzione Corporate Affairs della/e Operazione/i compiuta/e da loro stessi o dalle loro Persone Strettamente Legate compilando l'Allegato B della Procedura **entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data del suo/loro compimento** (fermo restando che per "compimento", qui e di seguito, si intende la data di conclusione dell'Operazione, ad esempio attraverso l'invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente), ovvero dell'ultima Operazione che ha determinato il raggiungimento della soglia annuale di Euro 20.000. La Funzione Corporate Affairs, entro tre giorni lavorativi dalla data del compimento della/e Operazione/i, provvede (i) alla comunicazione alla Consob della/e Operazione/i a essa segnalata dal Soggetto Rilevante e (ii) alla pubblicazione delle relative informazioni attraverso il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (E-market SDIR) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società, nonché sul sito internet.

Nel caso in cui i Soggetti Rilevanti non abbiano conferito alla Società il mandato di cui al paragrafo 4, essi devono comunicare a Fincantieri e direttamente alla Consob la/e Operazione/i compiuta/e da loro stessi o dalle loro Persone Strettamente Legate, **entro tre giorni lavorativi dalla data del suo/loro compimento**.

Fincantieri non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti derivino da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla Procedura o dalla normativa applicabile.

7. BLOCKING PERIOD E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Le Persone Rilevanti non possono effettuare Operazioni per conto proprio né per conto di terzi, direttamente o indirettamente, **nei trenta giorni di calendario** precedenti l'annuncio di un

rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società rende pubblici (c.d. “Blocking Period”)¹.

L'Amministratore Delegato, previa richiesta scritta del Soggetto Rilevante, può autorizzare eventuali deroghe al divieto di negoziazioni durante il Blocking Period:

- a) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, purché il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Blocking Period; o
- c) in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

Le circostanze di cui alla lettera a) sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Qualora il Soggetto Rilevante volesse ottenere la deroga di cui alla lettera a), dovrà chiedere all'Amministratore Delegato l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni o i suoi strumenti finanziari diversi dalle azioni, includendo nella richiesta scritta una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui l'operazione è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. L'Amministratore Delegato nel valutare se consentire la negoziazione durante il Blocking Period dovrà tenere conto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522.

¹ Fermo restando il Blocking Period, si ricorda che l'art. 184 del TUF punisce, tra l'altro, chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, compia Operazioni utilizzando le informazioni stesse (cd. abuso di Informazioni Privilegiate o insider trading).

Il divieto di insider trading opera, in particolare, in due momenti o circostanze:

- (i) nel lasso di tempo, più o meno lungo, intercorrente tra l'esistenza di un'Informazione Privilegiata e la sua divulgazione al mercato;
- (ii) in caso di attivazione della Procedura del Ritardo (come definita nella Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie e per la gestione dei relativi registri), per tutta la sua durata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni in altri periodi dell'anno, anche al di fuori del Blocking Period.

8. SANZIONI

L'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di internal dealing e dalla Procedura è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla Procedura comporta:

- per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
- per i collaboratori, la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto e
- per gli Amministratori ed i Sindaci della Società, che il Consiglio di Amministrazione possa proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco inadempiente.

Restano ferme le sanzioni per l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato previste dalla Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie e per la gestione dei relativi registri a cui si rinvia.

È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione delle disposizioni previste dalla Procedura.

9. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La Procedura è soggetta a revisione al fine di recepire le modifiche alle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento e le variazioni della struttura organizzativa della Società.

In caso di modifiche di natura sostanziale o di particolare rilevanza, la Procedura aggiornata è approvata dal Consiglio di Amministrazione; diversamente, in caso di modifiche imposte da norme imperative o che non richiedano valutazioni di natura sostanziale, vi provvede l'Amministratore Delegato.

ALLEGATO A**Operazioni soggette a comunicazione**

Ai sensi dell'art. 19 del MAR, le operazioni effettuate da Persone Rilevanti soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi della presente Procedura comprendono:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante, ad eccezione di cessioni in garanzia di strumenti finanziari o altra garanzia analoga, qualora connessi con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita² in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita
- d) le operazioni indicate dall'art. 10, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, ossia:
 - (i) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - (ii) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - (iii) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - (iv) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - (v) l'adesione a un contratto per differenza relativo alle azioni, ai derivati ed agli strumenti finanziari collegati alle azioni;
 - (vi) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - (vii) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - (viii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società compresi i credit default swap;
 - (ix) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - (x) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - (xi) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

² Definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE.

- (xii) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del MAR;
- (xiii) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del MAR;
- (xiv) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del MAR;
- (xv) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate;
- (xvi) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati.

ALLEGATO B
Modello di comunicazione delle Operazioni ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le Persone Strettamente Legate:</i> - <i>indicare che la notifica riguarda una Persona Strettamente Legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> - <i>indicare nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	FINCANTIERI
b)	LEI	8156005BDF49128B6239
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> - <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> - <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle</i>

		<i>operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i>	
c)	Prezzo/i e volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i
		<i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i> <i>- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>- sono della stessa natura;</i> <i>- sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>- sono effettuate nello stesso luogo;</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> <i>[Informazioni sui prezzi:</i> <i>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i>	

		<i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

ALLEGATO C

Modello di mandato alla Società per la comunicazione delle Operazioni

Spettabile
Fincantieri S.p.A.
Via Genova, 1
34121 – Trieste

[luogo, data]

Oggetto: Comunicazioni Internal Dealing – Mandato ai sensi del paragrafo 4 della Procedura Internal Dealing di Fincantieri S.p.A.

Io sottoscritto _____, premesso che, nella mia qualità di _____ di Fincantieri S.p.A. (“Fincantieri”), rientro nel novero dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione (i “Soggetti Rilevanti”) ai sensi dell’art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e relative disposizioni attuative, nonché della Procedura Internal Dealing di Fincantieri (la “Procedura”), le cui definizioni si intendono qui richiamate, ciò premesso, ai sensi del paragrafo 4 della Procedura, conferisco mandato a Fincantieri per provvedere - direttamente o tramite soggetto dalla stessa incaricato – alla comunicazione alla Consob delle Operazioni, come definite nella Procedura, compiute da me o dalle Persone a me Strettamente Legate e alla pubblicazione delle relative informazioni.

A tal fine, m’impegno a comunicare a Fincantieri le predette Operazioni, avvalendomi dell’Allegato B della Procedura, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data del compimento delle Operazioni, con le modalità previste dal paragrafo 6 della Procedura.

Dò atto che, come previsto dal paragrafo 6 della Procedura, Fincantieri non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla Consob e/o al mercato posti a mio carico e/o a carico della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti derivino da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione da me resa in violazione delle disposizioni poste a mio carico dalla Procedura o dalla normativa applicabile.

Cordiali saluti,

[firma]